

ALLEGATO 2 DEL MODULO DI DOMANDA

COMPILARE SOLO IN CASO DI IMPRESA UNICA (IMPRESA CON RAPPORTI DI COLLEGAMENTO CON ALTRE IMPRESE AVENTI SEDE IN ITALIA) A CURA DI CIASCUNA DELLE IMPRESE CONTROLLATEE/O CONTROLLANTI L'IMPRESA RICHIEDENTE L'AGEVOLAZIONE.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME:

NATO/A A: PROV: IL:

RESIDENTE NEL COMUNE DI: PROV:

INDIRIZZO:

CODICE FISCALE:

IN QUALITA' DI: TITOLARE LEGALE RAPPRESENTANTE

DELL'IMPRESA:

ISCRITTA AL REG.IMPRESSE DELLA C.C.I.A.A. DI: AL N.

INDIRIZZO PEC:

CONTROLLATA **CONTROLLANTE**

DELL'IMPRESA RICHIEDENTE L'AGEVOLAZIONE SUL BANDO IN OGGETTO:

■ ai fini della concessione di aiuti de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, in base al quale l'importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un'impresa unica¹ non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000 nel settore trasporto di merci su strada);

■ ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

A) che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa inizia il e termina il

B) che l'impresa rappresentata (barrare l'opzione che ricorre):

controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede in Italia:

è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede in Italia:

C) che l'impresa rappresentata, nell'esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (barrare l'opzione che ricorre):

non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni;

è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

D) che l'impresa rappresentata, tenuto conto di eventuali fusioni, acquisizioni o scissioni (barrare l'opzione che ricorre):

non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime «de minimis»

ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime «de minimis» indicate di seguito:

IMPRESA BENEFICIARIA	REGOLAMENTO COMUNITARIO	DATA CONCESSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ENTE CONCEDENTE	IMPORTO DELL'AIUTO	
					CONCESSO	EROGATO A SALDO
TOTALE						

E) degli aiuti sopra elencati sono imputabili all'attività di trasporto merci su strada per conto terzi. Tale imputazione è dimostrabile attraverso una contabilità separata o la distinzione dei costi (barrare l'opzione che ricorre):

nessuno

i seguenti aiuti:

IMPRESA BENEFICIARIA ²	REGOLAMENTO COMUNITARIO	DATA CONCESSIONE	NORMATIVA DI RIFERIMENTO	ENTE CONCEDENTE ³	IMPORTO DELL'AIUTO	
					CONCESSO	EROGATO A SALDO ⁴
TOTALE						

■ di essere a conoscenza che, in attuazione del DPR n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii. in materia di dichiarazioni sostitutive, la Camera di Commercio è tenuta ad effettuare, a campione, controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà contenute nelle domande di agevolazione;

■ di essere a conoscenza del fatto che, qualora la dichiarazione presenti delle irregolarità rilevabili dall'Ufficio, non costituenti falsità, oppure sia incompleta, il funzionario competente a ricevere la documentazione ne potrà dare comunicazione all'interessato per la regolarizzazione o completamento e che, qualora da un controllo successivo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, salva ogni altra conseguenza prevista dalla legge.

LUOGO	DATA	FIRMA
IL PRESENTE DOCUMENTO PUÒ ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL DICHIARANTE OVVERO CON FIRMA AUTOGRAFA. IN TALE CASO, AL PRESENTE MODELLO DEVE ESSERE ALLEGATA COPIA INFORMATICA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ VALIDO DEL TITOLARE/LEGALERAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DICHIARANTE (ART. 38 DEL D.P.R. 445/2000).		

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)

La CCAA Riviere di Liguria - ai sensi degli articoli 13, paragrafo 1 e 14, paragrafo 1 del GDPR- Regolamento UE 2016/679 - informa di quanto segue. Finalità del trattamento: i dati saranno utilizzati esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto. La mancata fornitura anche parziale dei dati comporta la non procedibilità dell'istanza. La base giuridica del trattamento risiede nello svolgimento di una procedura a fronte di richiesta dell'interessato.

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori preposti e istruiti dalla Camera di Commercio in qualità di titolare del trattamento e/o dai soggetti persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come responsabili del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli accertamenti d'ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre comunicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990). Non è previsto trasferimento di dati personali all'estero.

Periodo di conservazione dei dati: i dati saranno conservati per il periodo necessario all'espletamento della procedura e per un successivo periodo pari a 5 anni.

L'interessato ha diritto di accedere ai dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi, nonché di proporre reclamo all'autorità di controllo (il Garante della Privacy). Il presente trattamento non comporta processi decisionali automatizzati. Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio Riviere di Liguria-Imperia La Spezia Savona, Codice fiscale 01704760097, con sede legale in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona e sedi operative in Via Quarda Superiore 16 -17100 Savona, Via Tommaso Schiva 19 -18100 Imperia, Piazza Europa 16 -19124 La Spezia. Dati contatto del Responsabile della Protezione dei Dati: rdp@rivlig.camcom.it

NOTE ED ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

1 Ai fini della verifica del rispetto dei massimali de minimis, il regolamento n. 1407/2013 stabilisce che "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria".

Si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui sopra per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica. Le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, sono prese in considerazione singolarmente.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di "un'impresa unica" così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Si richiama l'attenzione dei dichiaranti sul fatto che attualmente ogni ente è tenuto a registrare gli aiuti concessi sul Registro Nazionale Aiuti (Decreto MISE 31 maggio 2017 n. 115 - G.U. 28 luglio 2017 n. 175) previo svolgimento di alcune verifiche propedeutiche il cui esito positivo è condizione vincolante ai fini della concessione. Con riguardo agli aiuti de minimis, il sistema identifica gli aiuti a livello di "impresa unica". Le visure generate dal Registro costituiranno riscontro delle dichiarazioni rese dalle imprese. A tale fine si raccomanda la previa consultazione degli aiuti concessi all'impresa richiedente e registrati nel Registro Nazionale Aiuti (www.rna.gov.it), consultando la sezione trasparenza/aiuti individuali.

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime "de minimis" è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione - rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 - che attesti l'ammontare degli aiuti "de minimis" ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata - o aggiornata - con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che, se con la concessione riferita al presente bando fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Nel prospetto devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in "de minimis" ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso. Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti "de minimis"; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti "de minimis" ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell' "impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3(8) del Reg. 1407/2013/UE) tutti gli aiuti "de minimis" accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il "de minimis" ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio:

- all'impresa A sono stati concessi 80.000,00 € in "de minimis" nell'anno 2018;

- all'impresa B sono stati concessi 20.000,00 € in "de minimis" nell'anno 2018.

Nell'anno 2019 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A + B)

Nell'anno 2019 il soggetto (A + B) vuole fare domanda per un nuovo "de minimis" di 70.000,00 €. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000 €.

Qualora l'impresa (A + B) voglia ottenere un nuovo "de minimis" nel 2020, dovrà dichiarare che le sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti "de minimis" pari a 170.000,00 €

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti "de minimis" ottenuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del "de minimis" in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto "de minimis" era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto "de minimis" imputato al ramo ceduto.

- 2 Si potrà anche trattare di un'impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con questa, da operazioni di fusione o acquisizione ovvero di imprese ad essa collegate (controllanti e/o controllate).
- 3 Ente che ha effettuato la concessione o di riferimento (Stato, Regione, Provincia, Comune, C.C.I.A.A., Inps, Inail, Agenzia delle Entrate, ecc.).
- 4 Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna "concesso" in due circostanze: a) quando l'erogato a saldo sia stato ridotto rispetto alla concessione originaria; b) quando l'impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell'aiuto sia imputabile all'impresa scissa.